

CAMERA DEI DEPUTATI N. 295

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CALZOLAIO, BANDOLI, CAMOIRANO, LORENZETTI,
ZAGATTI, GERARDINI, DE SIMONE, ALOISIO,
BARGONE, BARTOLICH, VIGNI**

Norme per fronteggiare il problema abitativo a Napoli
e in Campania

Presentata il 20 aprile 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende offrire soluzioni al problema « casa » ed alla situazione di emergenza che caratterizza la città di Napoli e, più in generale, l'area campana.

All'articolo 1 si propone di trasferire al comune di Napoli le disponibilità finanziarie residue di cui alle vigenti leggi in materia, da utilizzare fino alla quota massima del 50 per cento per l'acquisto di nuovi alloggi.

All'articolo 2 si propone l'istituzione presso il comune di Napoli di un fondo unico per gli interventi di edilizia residenziale pubblica di propria competenza, principalmente finalizzati al recupero ed alla riqualificazione del patrimonio abitativo comunale.

All'articolo 3 si prevede l'emanazione di un bando integrativo generale per l'assegnazione degli alloggi di cui agli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge, nonché di quelli residui di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e di altri alloggi di edilizia residenziale pubblica la cui competenza spetti al comune di Napoli.

All'articolo 4 si prevede, al fine di predisporre strumenti e criteri di costante valutazione del fabbisogno abitativo, anche in relazione all'esigenza di una razionale e corretta utilizzazione delle risorse abitative pubbliche, l'istituzione di una conferenza permanente dei comuni della regione Campania ad « alta tensione abitativa », e la creazione di un'anagrafe dell'utenza degli alloggi di edilizia residenziale

pubblica e di un osservatorio regionale del fabbisogno abitativo.

Infine, con l'articolo 5 viene affrontato il problema dell'occupazione degli alloggi, con particolare riferimento al patrimonio abitativo realizzato ai sensi del titolo VIII della citata legge n. 219 del 1981.

Il ripristino della legalità ed il rispetto dei diritti dei legittimi assegnatari di al-

loggi occupati abusivamente vanno effettuati considerando, nel quadro delle più generali iniziative in materia di bisogno abitativo, l'esistenza di situazioni di reale bisogno abitativo di occupanti abusivi cui dare positive risposte, secondo principi di legalità e di trasparenza, in presenza dei requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. Al fine di consentire una più razionale utilizzazione delle risorse disponibili, di ultimare la realizzazione dei programmi in corso, di fruire degli strumenti di programmazione del fabbisogno e di fronteggiare il problema abitativo nella città di Napoli, le disponibilità finanziarie residue di cui al decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, incrementate dal decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, sono trasferite al comune di Napoli.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate fino alla quota massima del 50 per cento del totale per l'acquisto di nuovi alloggi da parte del comune di Napoli, che deve pubblicare il relativo bando entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

(Fondo unico per gli interventi di edilizia residenziale pubblica).

1. Il comune di Napoli è autorizzato ad istituire un fondo unico per gli interventi di edilizia residenziale pubblica di propria competenza, con priorità per gli interventi di riqualificazione e di recupero del patrimonio abitativo di proprietà comunale.

2. Il fondo di cui al comma 1 è costituito dalle risorse non destinate all'acqui-

sto di alloggi ai sensi dell'articolo 1, nonché dalle risorse destinate all'acquisto e non impegnate entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per la presentazione di offerte nel bando di cui al comma 2 dell'articolo 1. Confluiscono altresì nel fondo le risorse destinate all'acquisto di alloggi in caso di mancata pubblicazione del bando nel termine previsto dal medesimo comma 2 dell'articolo 1.

3. Nel fondo di cui al comma 1 confluiscono altresì le risorse finanziarie residue già disponibili di cui alle leggi 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, e di cui ai decreti-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, e 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, nonché quelle di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, che non siano necessarie alla ultimazione del piano straordinario di edilizia residenziale.

4. Il consiglio del comune di Napoli delibera, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il riparto delle risorse immediatamente disponibili ai sensi dei commi 1, 2 e 3 relativamente ai vari programmi. Per le risorse che confluiranno successivamente nel fondo di cui al comma 1, il riparto è stabilito dal consiglio del comune di Napoli entro i novanta giorni successivi all'avvenuta comunicazione di messa a disposizione delle risorse stesse.

5. Nel caso in cui il consiglio del comune di Napoli non provveda nei termini di cui al comma 4 del presente articolo, il riparto è disposto entro i successivi sessanta giorni da un commissario *ad acta*, nominato ai sensi dell'articolo 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 3.

*(Bando integrativo generale
per l'assegnazione degli alloggi).*

1. Gli alloggi acquistati, ultimati o recuperati ai sensi della presente legge, uni-

tamente agli alloggi residui di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e gli altri alloggi di edilizia residenziale pubblica per la cui assegnazione sono competenti i comuni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, sono assegnati al comune di Napoli in base ai criteri previsti dal bando di cui all'ordinanza n. 373 del 5 febbraio 1983 del sindaco di Napoli, Commissario straordinario del Governo ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, dalle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 14 ottobre 1981, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 2 dicembre 1981, e 22 dicembre 1982, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 25 gennaio 1983, e dalle opportune variazioni e modifiche, nonché in relazione all'aggiornamento delle graduatorie ed agli indirizzi che il CIPE delibera, entro trenta giorni dalla data di modifica ed integrazione delle citate delibere. Sulla base di tali delibere il comune di Napoli predispose un apposito bando integrativo generale.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Commissario del Governo per la Campania e la Basilicata sospende l'utilizzazione delle graduatorie relative al bando di cui alla citata ordinanza n. 373 del 1983 del sindaco di Napoli. Sono fatti salvi i decreti di assegnazione già notificati agli interessati.

3. Il bando integrativo generale di cui al comma 1 è pubblicato entro novanta giorni dalla data della delibera CIPE recante i relativi indirizzi. In caso di inosservanza del termine provvede nei successivi trenta giorni un commissario *ad acta*, nominato ai sensi dell'articolo 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 il comune di Napoli deve utilizzare esclusivamente le strutture ed il personale dell'ex Commissariato di Governo aree interne della città di Napoli, sulla cui gestione gravano le relative spese, secondo modalità stabilite con delibera CIPE ai sensi del comma 1.

ART. 4.

(Conferenza dei comuni a più alta tensione abitativa della regione Campania. Anagrafe dell'utenza. Osservatorio regionale del fabbisogno abitativo. Censimento ed inventariazione del patrimonio abitativo pubblico).

1. Al fine di promuovere e coordinare le opportune iniziative per affrontare il problema abitativo e predisporre strumenti efficaci per una migliore programmazione ed un più razionale utilizzo delle risorse abitative pubbliche, la regione Campania, ferme restando le competenze ad essa attribuite per legge, deve istituire:

a) una conferenza permanente dei comuni ad alta tensione abitativa della regione Campania, aperta alla partecipazione degli Istituti autonomi case popolari (IACP) competenti per territorio e delle organizzazioni sociali e sindacali;

b) un'anagrafe dell'utenza degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e degli alloggi di proprietà di enti pubblici e previdenziali, nonché dei fruitori di benefici pubblici a scopo abitativo;

c) un osservatorio regionale del fabbisogno abitativo.

2. La regione Campania predispone altresì il censimento e l'inventariazione del patrimonio abitativo pubblico dei comuni della provincia di Napoli.

3. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 la regione Campania utilizza gli IACP e le strutture ed il personale del Commissariato di Governo aree esterne alla città di Napoli, secondo le modalità indicate con delibera del CIPE ai sensi dei commi 1 e 4 dell'articolo 3.

4. Avvalendosi delle strutture di cui al comma 3, la regione Campania, sulla base dei dati, del fabbisogno rappresentato dalla conferenza, dall'anagrafe, dall'osservatorio e dal censimento delle disponibilità di cui al comma 1 formula i piani intercomunali casa, finalizzati prioritariamente alla risoluzione del problema degli sfratti, dei campi di *container* e delle strutture pre-

carie, in relazione a progetti mirati con particolare riferimento ad anziani, giovani coppie e famiglie con handicappati.

5. I piani di cui al comma 4 sono realizzati utilizzando le risorse disponibili nel biennio 1994-1995 per l'edilizia abitativa agevolata, convenzionata e sovvenzionata, tenendo anche conto di quanto disposto dalla legge 17 febbraio 1992, n. 179.

6. La regione Campania provvede, ai fini del presente articolo, a coordinare le strutture del Commissariato di Governo aree esterne alla città di Napoli e degli IACP, in attesa di una riorganizzazione delle strutture di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

ART. 5.

(Occupazione senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica).

1. L'occupazione abusiva di alloggi di edilizia residenziale pubblica non costituisce titolo né può essere in alcun modo valutata ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della presente legge. Il prefetto di Napoli e gli enti interessati stabiliscono sedi e forme di coordinamento per gli interventi diretti a prevenire e reprimere il fenomeno delle occupazioni abusive. Il prefetto di Napoli presenta al Ministro dell'interno una relazione semestrale sui risultati ottenuti.

2. Le autorità competenti provvedono, ai sensi della legislazione vigente, a liberare gli alloggi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, abusivamente occupati nell'area del comune di Napoli.

3. Ai fini delle iniziative di cui al comma 2, il prefetto di Napoli, d'intesa con i comuni interessati e con la regione Campania, accerta, in base agli elementi desumibili dai bandi dei censimenti e dalle graduatorie esistenti, le famiglie, occupanti senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica, che abbiano requisiti richiesti per l'accesso alla stessa, assimilabili alle categorie aventi diritto indicate

nel bando per l'assegnazione degli alloggi di cui all'articolo 3 e per le quali risulti dimostrata l'impossibilità di reperire soluzioni abitative alternative.

4. Per le famiglie individuate ai sensi del comma 3, può essere disposta una sistemazione temporanea per non oltre sei mesi, rinnovabile per non più di due volte, dalla data dell'avvenuto sgombero dall'alloggio occupato senza titolo. A tal fine gli enti locali interessati e il prefetto di Napoli possono stabilire, di comune intesa, l'utilizzazione di una quota di alloggi scelti tra quelli di nuova acquisizione di cui all'articolo 1 o tra altri alloggi disponibili e temporaneamente utilizzabili.

5. Coloro i quali usufruiscono della sistemazione temporanea di cui al comma 4 sono tenuti a partecipare, ai fini dell'assegnazione definitiva di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, al bando integrativo generale di cui all'articolo 3. La mancata partecipazione al bando comporta la decadenza dall'assegnazione provvisoria, a far data dal termine previsto per la partecipazione medesima.